



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza**  
Via Molo Musco n.7 - 04027 Ponza (Latina)  
e-mail: [ucponza@mit.gov.it](mailto:ucponza@mit.gov.it) - [cp-ponza@pec.mit.gov.it](mailto:cp-ponza@pec.mit.gov.it)  
Tel/Fax 077180027

## **ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 09/2014**

Il Capo del Circondario Marittimo - Comandante del porto di Ponza:

- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione parte marittima;
- VISTO** l'art.8 della Legge 8 Luglio 2003, n.172 – Ordinanze di Polizia Marittima;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 17, "Codice della nautica da diporto" ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto";
- VISTO** il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO** il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 recante norme sulla disciplina del volo da diporto o sportivo;
- VISTI** gli artt. 104 e 105 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modifiche;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n° 10/13 in data 02.05.2013;
- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ponza, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Ponza e Ventotene.

### **ORDINA**

#### **CAPO I** **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

##### **Articolo 1** **Disposizioni di carattere generale**

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero ed in particolare degli specchi acquei frequentati da bagnanti del Circondario Marittimo di Ponza

(territorio che ricomprende le Isole Pontine ed in particolare i Comuni di Ponza e Ventotene).

2. La presente Ordinanza si applica a **chiunque gestisca**, a qualunque titolo, strutture/attività destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate) e spiagge libere – per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.
3. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti dall'Ente/Autorità competente.
4. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari/attività destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate) e spiagge libere, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nel successivo Capo IV.
5. Quando le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione, è obbligatoria la contestuale attivazione del servizio di assistenza e salvataggio. Nel caso in cui tali strutture intendano aprire al pubblico per la balneazione prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, devono assicurare il servizio di salvataggio nei giorni festivi e prefestivi.  
Nei giorni feriali le suddette potranno restare aperte soltanto per fini elioterapici, con il conseguente obbligo di issare una bandiera rossa ed esporre idonea segnaletica, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in italiano inglese, francese e tedesco ed in un'ulteriore lingua da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone, recante la scritta: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
6. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico agli ingressi ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione in ogni struttura di cui all'art. 1, comma 2, e deve rendersi compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE ZONE DI MARE RISERVATE ALLE ATTIVITA' BALNEARI ED IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE**

#### **Articolo 2**

##### **Zone di mare riservate alla balneazione**

1. Le zone di mare riservate alla balneazione durante il periodo della stagione balneare e negli orari individuati dai Comuni costieri, sono quelle sino alla distanza di:
  - 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
  - 50 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco sul mare.
2. Il nuotatore/bagnante che si trovi fuori dalla zona di mare di cui al comma precedente dovrà munirsi ed utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile.
3. Si evidenzia che gli specchi acquei antistanti le coste alte e/o a picco sul mare, nella quasi totalità del Circondario di giurisdizione sono oggetto di specifici provvedimenti che ne disciplinano la fruizione e ciò in considerazione del fatto che il territorio è a rischio di movimenti franosi. Pertanto, la balneazione è consentita soltanto nei tratti non oggetto di provvedimenti di interdizione.

**Articolo 3**  
**Zone di mare vietate alla balneazione**

---

E' vietata la balneazione:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c. fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso;
- d. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
- e. all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
- f. a meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano canali e collettori di qualsiasi genere;
- g. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
- h. nelle zone di mare interdette con apposite Ordinanze emanate per necessità contingenti;
- i. nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti Autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento.

**CAPO III**  
**DISCIPLINA DELLA PESCA**

**Art. 4**  
**Esercizio della pesca**

1. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
2. Durante la stagione balneare, l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 3), effettuata con qualunque attrezzo, è vietata nella fascia di mare di metri 250 dalle spiagge e di metri 100 da coste rocciose o a picco sul mare durante l'orario di balneazione e comunque al di fuori di tale orario in presenza di bagnanti.
3. La pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:
  - a) le spiagge, fino ad una distanza di 300 metri dalla riva;
  - b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 150 metri.
4. E' vietato attraversare la zona di mare dei 300 metri dalla riva e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.
5. I conduttori di tutte le unità, quando avvistano le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi da queste ad una distanza di almeno 100 metri.

**CAPO IV**  
**DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE E DELLE STRUTTURE BALNEARI**

**Art. 5**  
**Obblighi prima dell'apertura ai fini della balneazione**

1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati da ciascun gestore di strutture/attività destinate alla balneazione per tutto il fronte a mare della zona ricadente nella propria gestione con ***gavitelli biconici di colore bianco***, emergenti non

meno di centimetri 30, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro.

2. I gestori dovranno provvedere tempestivamente in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi nella posizione determinata, secondo quanto previsto in precedenza, e comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteo marine corrispondenti al mare calmo.
3. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. In mancanza di tale segnalamento, le Amministrazioni comunali interessate devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in italiano inglese, francese e tedesco ed in un'ulteriore lingua da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone, recante la scritta:  
**"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**.
4. I Comuni, per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto nello specchio acqueo antistante. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a 5 metri, collegati da una cima le cui estremità siano ancorate sul fondo. In assenza di tale sistema di segnalazione, i comuni dovranno posizionare sulle relative spiagge, adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti riportante la seguente dicitura plurilingue:  
**"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO"**.

A causa del rischio potenziale derivante dall'instabilità dei costoni rocciosi a picco sul mare, nell'esercitare la balneazione o la navigazione deve essere prestata particolare attenzione alle coste a picco sul mare.

Fermo restando le rispettive competenze degli Enti Locali interessati, dei concessionari e dei proprietari delle aree pericolose, ai fini della segnalazione delle situazioni di pericolo, il posizionamento di cartelli di pericolo di caduta massi dovrà avvenire in modo che gli stessi siano ben visibili anche dal mare da un'adeguata distanza.

## **Articolo 6**

### **Disciplina della balneazione e delle altre attività**

1. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, sul proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteo-marine presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
2. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
3. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
4. Nelle zone e negli orari riservati alla balneazione, **è vietato**:
  - navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, fatta eccezione per i natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono, comunque, evitare di arrecare nocimento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
  - praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;

- esercitare qualsiasi tipo di pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa;
- sorvolare con qualsiasi tipo di aereo o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 1000 piedi ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.

## Articolo 7

### Corridoi di atterraggio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere, ovvero i limiti esterni della zona e negli orari riservata alla balneazione, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza compresa tra i 15 ed i 20 metri realizzate perpendicolarmente alla costa e con una profondità non inferiore ai 200 metri. Tali corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore rosso o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
3. All'interno dei corridoi le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione e mantenendo rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. La sosta nel corridoio è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco.
4. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano raggiungibili dal mare, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.
5. Ove la configurazione dei fondali, la morfologia della costa non consenta il posizionamento di gavitelli a detta distanza è fatta salva la possibilità di installare dei corridoi di lancio aventi lunghezza inferiore a quella sopra prescritta, concordandolo preventivamente con l'Ufficio Circondariale Marittimo, in tali casi la zona di mare riservata alla balneazione viene limitata a quanto individuato dal limite esterno dei Gavitelli.

## Articolo 8

### Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere

1. I gestori di strutture destinate alla balneazione, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle medesime strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
2. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio, devono informare la locale Autorità Marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica, una idonea segnaletica, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in italiano inglese, francese e tedesco ed in un'ulteriore lingua da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone recante la seguente dicitura: "**ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".
3. I gestori di stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio comprendente:
  - almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Nazionale Salvamento Acquatico (F.I.S.A.). Nel caso in cui il fronte a mare della concessione e/o dell'area eventualmente assegnata per l'esercizio dell'attività destinata alla

balneazione sia superiore ad 100 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 100 metri o frazione di fronte;

- una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, ubicata in una posizione che consente la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione, che sia dotata di:
  - un battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, equipaggiato di: scalmiere, 3 remi, mezzo marinaio e gaffa, ancorotto e salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
  - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o baywatch; il cavo deve essere posizionato su un rullo fissato saldamente al terreno;
  - due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
  - un binocolo;
  - un paio di pinne;
  - pennone di idonea altezza con le bandiere bianca e rossa;
  - megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.

## Articolo 9

### Disposizioni particolari per i gestori di strutture destinate alla balneazione

1. I gestori di strutture/attività destinate alla balneazione devono essere dotati di:
  - tabella, esposta in modo e in luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
  - tabella, esposta in modo e luogo ben visibile, recante i significati delle bandiere esposte:
    - **BANDIERA BIANCA**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo-marine sono idonee per la balneazione e l'impiego dei natanti;
    - **BANDIERA ROSSA**: segnala e sconsiglia la balneazione in quanto pericolosa per il cattivo tempo o per l'assenza del servizio di assistenza e salvataggio.
  - idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
  - utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Autorità marittima e comunale;
  - un locale idoneo o un'area ombreggiata adeguatamente segnalati dove poter effettuare primo soccorso sanitario, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
    - due bombole di ossigeno medicale, da lt. 1 cadauna;
    - due maschere per ossigenoterapia di cui una misura adulti ed una di tipo pediatrico;
    - un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca tipo "pocket mask" o similari;
    - un dispositivo maschera-pallone (tipo "Ambu") o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
    - occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro
  - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
  - dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, secondo le prescrizioni ed obblighi contenuti nel Decreto Ministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non

agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" emanato in ottemperanza dell'art.7, comma 11, del Dlg 13.9.2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dalla Legge 28.11.2012, n. 189, al quale si fa esplicito rimando quanto alle tipologie di attività balneari rientranti nel campo di applicazioni ai sensi dell'art. 5 ed alle tempistiche di attuazione in esso previste. 2. Per i gestori di strutture destinate alla balneazione provvisti esclusivamente di impianti o strutture di facile rimozione, il suddetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto più idoneo.

2. I gestori di strutture destinate alla balneazione devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente Ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza e, quando necessario, l'Amministrazione comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.
3. I gestori di strutture destinate alla balneazione devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione; devono inoltre assicurarsi che sia mantenuta sgombra la fascia dei 5 metri riservata al libero transito in quanto strumentale all'attività di salvamento.

### **Articolo 10**

#### **Disposizioni per assistente bagnante/bagnino di salvataggio**

1. L'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio deve essere sempre ed immediatamente individuabile anche tra i bagnanti.
2. I Comuni costieri ed i gestori di strutture/attività destinate alla balneazione devono assicurarsi che l'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio:
  - svolga l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
  - indossi una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
  - sia dotato ed indossi un fischietto di tipo professionale;
  - quando a terra, stazioni nei pressi della postazione di salvataggio, o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
  - non sia impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
  - ispezioni lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
  - segnali, con immediatezza, alle competenti Autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo verificatasi a mare e sugli arenili, ovvero sinistro/incidente occorso in mare compilando, qualora vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnante la scheda di pronto intervento allegata alla presente ordinanza via e-mail a [ucponza@mit.gov.it](mailto:ucponza@mit.gov.it) o via fax al n.077180027;
  - presti primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
  - porti a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;

- provveda ad issare, la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione.
- mantenga in ogni circostanza, un contegno appropriato all'incarico espletato e fornisca la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite lo stesso titolare della struttura;

### **Art. 11** **Servizio di salvataggio collettivo**

1. I Comuni costieri ed i gestori di strutture destinate alla balneazione hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima, che preveda:
  - a) un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa;
  - b) la turnistica ed il numero degli addetti;
  - c) locali che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso;
  - d) il soggetto responsabile dell'organizzazione di tale servizio.
2. I Comuni costieri e le associazioni di strutture destinate alla balneazione che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante, le planimetrie riportanti i tratti di spiaggia libera, ovvero le strutture per le quali si intende organizzare il servizio e l'elenco delle strutture presso le quali sono ubicate le singole postazioni di salvataggio, nonché motivare le particolari esigenze connesse alla richiesta.
3. Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.  
In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuna struttura destinata alla balneazione deve disporre di un proprio servizio di salvataggio.

### **Articolo 12** **Attività varie svolte durante la stagione balneare**

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate dai movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze emanate e vigenti. Tutti i bagnanti devono mantenersi oltre il limite esterno dell'area interdetta prestando massima attenzione e cautela.
2. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza emanata in materia.

### **Articolo 13** **Disposizioni finali**

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
2. Le eventuali violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 sempre del Codice della Navigazione, nonché dal Decreto legislativo n. 171/2005, ed in base ad ogni altra norma vigente e pertinente.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga l'Ordinanza n. 10/2013 in data 02.05.2013 citata in premessa.
4. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle



contenute nella presente Ordinanza.

5. La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, a quello degli Uffici Marittimi dipendenti nonché a quelli dei Comuni rivieraschi ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale web [www.guardiacostiera.it /ponza](http://www.guardiacostiera.it/ponza).
- 

Ponza, 29.05.2014

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Antonio SOGNO



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**  
(inviare al fax: 077180027 – E-mail: [ucponza@mit.gov.it](mailto:ucponza@mit.gov.it))

STRUTTURA BALNEARE:.....		
SPIAGGIA LIBERA:.....		
LOCALITA':		
COMUNE:		
DATA	.....	
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	.....	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri .....	
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO	
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO	
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	INIZIALI NOME  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SESSO - ETA' M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> .....		
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO ..... ..... <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> ALTRO .....	DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO .....	
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO/ENTI ALLERTATI	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)	
ANNOTAZIONI	..... ..... .....	
Nome e Cognome assistente bagnante compilatore		